



**REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE MEDIANTE LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.
36 DEL D. LGS. 18.4.2016, N. 50 E PER L'USO DELL'ALBO
FORNITORI TELEMATICO DI SINTEL**



INDICE

Art. 1 - Destinatari del Regolamento	pag. 2
Art. 2 – Definizioni	pag. 2
Art. 3 - Procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	pag. 3
Art. 4 - Accesso all'Elenco telematico dei Fornitori del Comune di Bergamo	pag. 4
Art. 5 - Utilizzo dell' E.F.T (Elenco Fornitore Telematico)	pag. 4
Art. 6 - Soggetti ammessi all'elenco e categorie merceologiche	pag. 5
Art. 7 - Requisiti di iscrizione all'elenco	pag. 6
Art. 8 - Modalità di iscrizione all'Elenco e presentazione della domanda	pag. 8
Art. 9 - Comunicazione all'esito della domanda di iscrizione	pag. 8
Art. 10 - Durata dell'iscrizione	pag. 9
Art. 11 - Cancellazione dall'Elenco Fornitori Telematico	pag. 9
Art. 12 - Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione	pag. 10
Art. 13 - Trattamento dei dati personali	pag. 10
Art. 14 - Seggio di gara	pag. 11
Art. 15 – Commissione Aggiudicatrice	pag. 11
Art. 16 – Aggiudicazione	pag. 11
Art. 17 - Forma del contratto	pag. 12
Art. 18 – Entrata in vigore e abrogazioni	pag. 12

Art. 1 Destinatari del Regolamento

Il Comune di Bergamo si dota del presente regolamento che disciplina gli acquisti di lavori, servizi e forniture mediante le procedure previste dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e, contestualmente, istituisce l'Elenco degli Operatori Economici per l'individuazione dei soggetti da consultare per l'affidamento di:

- appalti di lavori di importo fino alla soglia di un milione di euro;
- servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo fino alla soglia di valore di euro 100.000.

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione del suddetto elenco, individuando i termini e le condizioni per la sua formazione, il suo utilizzo, il suo aggiornamento ed ogni altra modalità e regola di gestione.

L'Elenco degli Operatori Economici del Comune di Bergamo è istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell'Elenco Fornitori Telematico (E.F.T.) della Piattaforma "SINTEL", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 bis della Legge Regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e della Delibera di Giunta n. IX/1530 del 6 aprile 2011 "Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'e-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico".

L'utilizzo dell'elenco di operatori economici del Comune di Bergamo è soggetto al Codice dei contratti pubblici ed alla relativa disciplina nazionale e comunitaria applicabile.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- **codice dei contratti pubblici:** il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- **A.R.I.A. SpA:** Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Lombardia che, a far data dal 1.7.2019 ha incorporato la Società ARCA Srl.
- **SINTEL:** la piattaforma informatica utilizzata per la gestione dell'Elenco, il cui accesso e utilizzo è disciplinato dalle Modalità d'uso SINTEL.
- **Modalità d'uso SINTEL:** la "Determinazione in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico" adottata con Delibera della Giunta Regionale n. IX/1530 del 6 aprile 2011, inclusa la relativa documentazione applicativa e di dettaglio, quale ad esempio il Manuale Utente/Fornitore reperibile sul Sito internet di ARIA SpA, al link: www.ariaspa.it; le Modalità d'uso SINTEL sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, fermo restando che, in caso di contrasto, prevarrà quest'ultimo.
- **Elenco:** l'Elenco degli Operatori Economici istituito dal Comune di Bergamo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché della Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4 e successivi aggiornamenti, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
- **Fornitore Registrato:** il fornitore o prestatore di servizi registratosi seguendo la procedura prevista sul Sito secondo quanto stabilito dalle Modalità d'Uso SINTEL.
- **Fornitore Qualificato:** il Fornitore che si è qualificato per il Comune di Bergamo, per una o più specifiche categorie o sottocategorie merceologiche dell'Elenco.

- **Fornitore Accreditato:** il Fornitore Registrato e Qualificato che ottiene l'Accreditamento mediante il caricamento dell'apposita dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità, secondo il modello presente nella piattaforma SINTEL e la corretta sottoscrizione della medesima con firma digitale nonché di tutti gli ulteriori documenti richiesti dal Comune di Bergamo.

Art. 3

Procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016

PER SERVIZI E FORNITURE

- Per gli acquisti di **servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 5.000 e inferiore a € 40.000** si procede mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; è integralmente demandata al RUP la decisione in ordine all'affidamento con assoluta libertà di scelta dell'Operatore Economico, pur nel rispetto dei principi richiamati all'art. 36 comma 1 del Codice degli Appalti e dell'obbligo di cui all'art. 1 comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296 (mercato elettronico e/o procedure telematiche).
- Per gli acquisti di **servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria** si procede mediante utilizzo di Mepa o convenzioni Consip o Neca ovvero di Sintel, in considerazione della specificità dell'affidamento, della reperibilità o meno del prodotto nel mercato elettronico, del grado di concorrenzialità, lasciando alla discrezionalità del RUP nella Determinazione a contrarre, l'individuazione della strumentazione che ritenga idonea e più performante all'acquisto, nonché l'individuazione di n. 5 (cinque) Operatori Economici da invitare, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- Per **gli incarichi di progettazione e connessi, di cui all'art. 157 del D.Lgs. 50/2016, di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore ad € 100.000**, si procede analogamente a quanto previsto per i servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria.

PER I LAVORI

- Per **lavori di importo inferiore a € 40.000** si procede mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; è integralmente demandata al RUP la decisione in ordine all'affidamento con assoluta libertà di scelta dell'Operatore Economico, pur nel rispetto dei principi richiamati all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2015 e dell'obbligo previsto dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure disciplinate dal Codice degli Appalti.
- Per **lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000**, si procede mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti; spetta al RUP l'individuazione dei tre (3) soggetti ai quali richiedere il preventivo individuati all'interno dell'Albo dei Fornitori Telematico di Sintel, pur nel rispetto dei principi richiamati all'art. 36 comma 1 del Codice degli Appalti; i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- Per **lavori di importo pari o superiore a € 150.000 euro e inferiore a € 350.000**, si procede mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di quindici (15) operatori economici, individuati all'interno dell'Albo dei Fornitori Telematico di Sintel, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti

invitati

- Per **lavori di importo pari o superiore a € 350.000 euro e inferiore a € 1.000.000**, si procede mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di venti (20) operatori economici, individuati all'interno dell'Albo dei Fornitori Telematico Sintel, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati

Art. 4

Accesso all'Elenco telematico dei Fornitori del Comune di Bergamo

L'accesso all'Elenco avviene attraverso la piattaforma SINTEL e il suo Elenco Fornitori Telematico ed è disciplinato, oltre che dal presente Regolamento, dalle Modalità d'uso SINTEL.

Gli Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di accesso ed iscrizione come meglio indicato al successivo art. 8.

Art. 5

Utilizzo dell' E.F.T (Elenco Fornitore Telematico)

L'Elenco è utilizzato per la scelta, per ciascuna categoria o sottocategoria merceologica, degli Operatori Economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, nonché di ulteriori requisiti richiesti dal Comune di Bergamo, da invitare alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

L'iscrizione all'Elenco non è, in ogni caso, condizione esclusiva per la partecipazione alle procedure di acquisto sotto la soglia comunitaria.

Di norma, il sorteggio degli Operatori Economici da invitare è integrale; fa eccezione per appalti di servizi e forniture, il caso in cui, per motivate esigenze legate all'esecuzione dell'appalto e, in particolare, alla scelta di materiali o a soluzioni realizzative particolari, emerga la necessità di integrare l'Elenco con Operatori Economici fiduciari.

Per ogni procedura verrà estratto un numero di Operatori Economici doppio rispetto al numero previsto per ciascun genere di appalto ed al valore dello stesso, in modo che nella prima metà dell'Elenco confluiscono i soggetti ufficiali sorteggiati e nella seconda metà confluiscono i soggetti supplenti che, eventualmente, concorrano alla formazione dell'Elenco nel caso in cui per uno o più dei soggetti primi sorteggiati si rilevino situazioni ostative alla loro partecipazione alla gara.

L'Amministrazione Comunale, con propri provvedimenti, fornirà specifiche indicazioni in ordine allo svolgimento delle procedure distinte per tipologia - lavori, servizi e forniture - e per importo.

Il Comune di Bergamo potrà selezionare gli Operatori da invitare alle singole procedure sulla base delle informazioni dichiarate dai medesimi in fase di iscrizione all'Elenco, sulla base del modello di domanda messo a disposizione dal Comune stesso. Gli Operatori Economici che non compilino in modo completo la domanda e/o non tengano aggiornati i dati già forniti non potranno sollevare eccezioni in merito al mancato invito alle procedure di gara nel caso in cui gli invitati siano selezionati sulla base delle informazioni desumibili dall'Elenco.

Le procedure vengono svolte sulla piattaforma SINTEL applicando un criterio di rotazione sulla base delle informazioni che è possibile estrarre in piattaforma, relativamente al numero totale di inviti, presentazione di offerte e aggiudicazioni per ciascun Operatore Economico, così come la data dell'ultimo invito.

Il Comune di Bergamo si riserva di introdurre limitazioni ed esclusioni nei confronti di Operatori Economici che si trovino in particolari condizioni o che siano incorsi in alcuna delle seguenti situazioni:

- a) non invitare alle successive gare che si svolgano nell'anno in corso l'Operatore Economico che non abbia, per due volte consecutive, presentato alcuna offerta pur a seguito di richiesta;
- b) non invitare alle successive gare che si svolgano nell'anno in corso l'Operatore Economico per il quale si sia reso necessario esperire il soccorso istruttorio per due procedure consecutive alle quali il medesimo soggetto abbia partecipato;
- c) non invitare alle successive gare che si svolgano nell'anno in corso l'Operatore Economico che non abbia risposto al soccorso istruttorio ancorché formalmente invitato;
- d) non invitare l'Operatore Economico che sia già risultato aggiudicatario durante l'anno solare in corso di un affidamento disposto mediante procedura negoziata; per i lavori, la limitazione di cui sopra vale con riferimento alla singola categoria di iscrizione SOA, per cui i soggetti che si sono iscritti in più categorie hanno la possibilità di concorrere nell'anno e essere aggiudicatari per altra categoria di lavorazioni;
- e) non invitare l'Operatore Economico che abbia in essere un contenzioso, anche stragiudiziale, con il Comune di Bergamo, fino alla definizione del contenzioso stesso;
- f) non invitare alle successive gare che si svolgano nell'anno in corso l'Operatore Economico che abbia eseguito non a regola d'arte un precedente appalto del Comune di Bergamo nel triennio antecedente, considerando anche l'anno solare in corso;

Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere, saranno indicate nella documentazione di gara.

Art. 6

Soggetti ammessi all'elenco e categorie merceologiche

L'Elenco è suddiviso in categorie e sottocategorie merceologiche corrispondenti alle categorie e sottocategorie presenti sulla piattaforma SINTEL in conformità all'Allegato A) delle Modalità d'uso SINTEL.

Le categorie e sottocategorie merceologiche presenti sulla piattaforma SINTEL possono subire modifiche, nell'ambito delle corrispondenti tipologie di lavori, beni e servizi.

Ciascun Operatore Economico interessato potrà chiedere l'iscrizione all'Elenco per le Categorie Merceologiche di sua scelta, fermo restando che l'indicazione delle Categorie Merceologiche dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'Operatore Economico ed all'attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti richiesti per l'iscrizione.

Per i lavori l'iscrizione avverrà indicando le categorie SOA alle quali sono riconducibili le lavorazioni.

Per l'affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori sono ammessi:

- 1) liberi professionisti singoli od associati;
 - 2) società di professionisti;
 - 3) società di ingegneria;
 - 4) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
- b) Per l'affidamento di incarichi professionali:
- 1) liberi professionisti singoli od associati;
 - 2) società di professionisti.

Resta inteso che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all'iscrizione, gli incarichi affidati dal Comune di Bergamo dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di iscrizione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco per la medesima Categoria Merceologica a titolo individuale e in forma associata, ovvero a titolo individuale e come componente di consorzi, ovvero quale componente di più consorzi. In caso di violazione di quanto sopra, tutti i soggetti interessati (es. società iscritta come singola e consorzio di cui fa parte la medesima società) saranno cancellati dall'Elenco. Tali soggetti potranno richiedere nuovamente l'ammissione nel rispetto delle prescrizioni.

Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco da parte di soci, amministratori, dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una di queste funzioni in Operatori Economici iscritti all'Elenco. In caso di società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono l'iscrizione all'Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero, qualora intercorra tale rapporto, a patto che tale rapporto non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

Per le sottocategorie merceologiche relative ai servizi di architettura e ingegneria, nel rispetto della Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", l'Elenco verrà utilizzato solamente per procedure negoziate senza bando di importo inferiore a 100.000 Euro, IVA esclusa.

Sussiste il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento ed il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria, nell'arco temporale di un anno solare; ai fini dell'iscrizione nella categoria Servizi di architettura e ingegneria sono inoltre richiesti i CV dei progettisti, al fine di valutare la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta con le tipologie progettuali previste in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

Art. 7

Requisiti di iscrizione all'elenco

In generale, i requisiti di iscrizione riferibili a tutti gli appalti, di lavori, servizi e forniture, sono i seguenti:

a) Requisiti di ordine morale, per cui i soggetti obbligati non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; in sede di pubblicazione dell'invito all'iscrizione all'Albo sarà declinato nel dettaglio il contenuto specifico dell'art. 80 con la richiesta di puntuali ed espresse dichiarazioni, ai fini della verifica dell'ammissibilità della richiesta di iscrizione.

b) Assenza di provvedimenti di risoluzione contrattuale da parte del Comune di Bergamo per inadempimento dell'Appaltatore ovvero assenza di situazioni conflittuali in relazione ad un precedente appalto del Comune di Bergamo; le predette situazioni sono ostantive se l'appalto è stato affidato nel triennio solare dall'istituzione dell'albo, ivi incluso l'anno corrente; farà fede la data del provvedimento di aggiudicazione.

c) Iscrizione all'Albo dei fornitori telematico del Comune di Bergamo monosoggettiva: per cui non è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento né al Raggruppamento temporaneo.

Per gli appalti di lavori, il Comune di Bergamo richiede ulteriori e più specifici requisiti volti a garantire la capacità organizzativa e l'esperienza professionale dell'operatore economico,

operando un distinguo tra lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e lavori di importo inferiore; per cui:

- **per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00:**

d) Iscrizione SOA per categorie e classi di importo: l'Operatore Economico potrà iscriversi all'Albo per massimo tre (3) categorie Generali e tre (3) categorie Speciali; le categorie di lavorazioni, da indicare espressamente in sede di richiesta d'iscrizione; le categorie sono riferibili alle lavorazioni indicate come prevalenti per l'appalto oggetto specifico di gara;

e) in caso di appalti aventi natura edile, avere un numero di dipendenti, operai e/o impiegati, addetti ai cantieri, in una misura minima di 4 (quattro) unità, risultanti da idonea documentazione rilasciata dalla Cassa Edile, da presentare obbligatoriamente in sede di richiesta di iscrizione; in caso di appalti aventi natura non edile e per i quali non è prevista l'iscrizione alla Cassa Edile l'operatore economico, in sede di richiesta di iscrizione, dovrà autocertificare il possesso del requisito relativo al numero di dipendenti, operai e/o impiegati, addetti ai cantieri, in una misura minima di 4 (quattro) unità;

ee) le disposizioni di cui alla lett. e) non si applicano agli appalti afferenti al verde pubblico (categoria OS24) al fine di favorire l'iscrizione di congruo numero di operatori economici;

f) avvenuto svolgimento e completamento, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'Elenco Operatori Economici, di almeno n. 3 contratti di appalto per un valore complessivo lordo finale pari ad euro 800.000,00 (ottocentomila); i suddetti lavori, oltre che ai fini dell'iscrizione, possono costituire utile riferimento ai fini dell'individuazione della specifica esperienza pregressa correlata ai singoli inviti;

ff) per i soli appalti afferenti al verde pubblico (categoria OS24), al fine di favorire l'iscrizione di congruo numero di operatori economici, i requisiti di cui al punto f) sono così ridefiniti: avvenuto svolgimento e completamento, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'Elenco Operatori Economici, di almeno n. 3 contratti di appalto per un valore complessivo lordo finale pari ad euro 400.000,00 (quattrocentomila); i suddetti lavori, oltre che ai fini dell'iscrizione, possono costituire utile riferimento ai fini dell'individuazione della specifica esperienza pregressa correlata ai singoli inviti.

- **Per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00:**

g) se non in possesso di attestazione SOA, l'operatore economico, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, dovrà rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010; dovrà anche dimostrare il possesso del seguente requisito aggiuntivo: avvenuto svolgimento e completamento, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'Elenco Operatori Economici, di almeno n. 3 contratti di appalto per un valore complessivo lordo finale pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila); i suddetti lavori, oltre che ai fini dell'iscrizione, possono costituire utile riferimento ai fini dell'individuazione della specifica esperienza pregressa correlata ai singoli inviti;

h) in caso di appalti aventi natura edile, avere un numero di dipendenti, operai e/o impiegati, addetti ai cantieri, in una misura minima di 4 (quattro) unità, risultanti da idonea documentazione rilasciata dalla Cassa Edile, da presentare obbligatoriamente in sede di richiesta di iscrizione; in caso di appalti aventi natura non edile e per i quali non è prevista l'iscrizione alla Cassa Edile l'operatore economico, in sede di richiesta di iscrizione, dovrà autocertificare il possesso del requisito relativo al numero di dipendenti, operai e/o impiegati, addetti ai cantieri, in una misura minima di 4 (quattro) unità;

hh) le suddette disposizioni di cui alla lett. h) non si applicano agli appalti afferenti al verde pubblico (categoria OS24) al fine di favorire l'iscrizione di congruo numero di operatori economici.

Art. 8

Modalità di iscrizione all'Elenco e presentazione della domanda

L'iscrizione all'Elenco può avvenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma SINTEL e il relativo Elenco Fornitori Telematico SINTEL.

L'Operatore Economico che intenda qualificarsi ed accreditarsi per l'Elenco del Comune di Bergamo dovrà preventivamente registrarsi a SINTEL con l'apposita procedura, presentando idonea domanda in conformità a quanto previsto dalle Modalità d'uso di SINTEL e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 delle Modalità d'uso SINTEL, in tal modo entrando a far parte dell'Elenco Fornitori SINTEL.

Una volta registratosi a SINTEL, l'Operatore Economico dovrà richiedere la qualificazione all'elenco fornitori SINTEL indicando le categorie o sottocategorie merceologiche per le quali intende iscriversi e contestualmente qualificarsi per il Comune di Bergamo.

Una volta qualificatosi per il Comune di Bergamo, l'Operatore Economico dovrà accreditarsi per l'Ente medesimo presentando sulla piattaforma, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle Modalità d'uso SINTEL, la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 in corso di validità e sottoscritta con firma digitale, contenente tutte le dichiarazioni e l'eventuale documentazione a corredo richiesta dal Comune di Bergamo.

Resta fermo che per ciascuna procedura di acquisto, ai fini dell'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli Operatori Economici invitati, il Comune di Bergamo si riserva di richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori e diversi da quelli richiesti per l'ammissione all'Elenco.

Art. 9

Comunicazione all'esito della domanda di iscrizione

A fronte della presentazione della documentazione richiesta al precedente art. 7, il Comune di Bergamo effettua una verifica meramente formale della regolarità della documentazione presentata; si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione in misura pari al 10% dei soggetti iscritti per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la consistenza della documentazione prodotta.

La domanda di iscrizione all'Elenco dell'Operatore Economico, in assenza di diversa comunicazione da parte del Comune di Bergamo, sarà considerata accettata e l'Operatore Economico entrerà a fare parte dell'Elenco.

Il Comune di Bergamo potrà in qualunque momento – sia all'atto della presentazione della domanda, sia dopo l'iscrizione all'Elenco dell'Operatore Economico che ne ha fatto richiesta - effettuare controlli a campione circa l'esistenza o la permanenza in capo all'Operatore Economico dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

L'iscrizione all'Elenco non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dell'Operatore Economico, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, forniture o servizi, non essendo il Comune di Bergamo in alcun modo vincolato nei confronti degli Operatori Economici iscritti.

Ove il Comune di Bergamo ritenga di avvalersi dell'Elenco, gli Operatori Economici iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità, ai fini di cui al precedente art. 4.

Resta inteso che l'unico soggetto responsabile dell'ammissione o della mancata ammissione all'Elenco è il Comune di Bergamo. ARIA SpA e per essa Regione Lombardia non potranno essere in alcun modo ritenute responsabili per l'ammissione o la mancata ammissione all'Elenco. ARIA SpA verifica esclusivamente la corrispondenza della documentazione inviata dall'Operatore Economico ai fini dell'iscrizione in SINTEL e la sottoscrizione della stessa attraverso la firma digitale. Si richiama, al riguardo, quanto previsto dalle Modalità d'uso di SINTEL e, in particolare, dall'art. 12.

Art. 10
Durata dell'iscrizione

L'Elenco è sempre aperto per tutta la sua durata all'iscrizione degli Operatori Economici dotati dei requisiti richiesti.

L'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo è efficace per tutta la durata dell'Elenco, fermo restando il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione e il rinnovo delle relative dichiarazioni e della documentazione presentata per l'iscrizione. L'aggiornamento dei dati e delle informazioni è effettuato a cura del Fornitore nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 e dal D. Lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento.

I Fornitori iscritti all'Elenco possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco, fermo restando il rinnovo semestrale delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rilasciate ai fini dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico SINTEL.

Art. 11
Cancellazione dall'Elenco Fornitori Telematico

La cancellazione dall'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo dei soggetti iscritti ha luogo in caso di:

- a. cessazione di attività;
- b. perdita dei requisiti richiesti per la registrazione nell'Elenco Fornitori Telematico SINTEL secondo quanto stabilito nelle Modalità d'uso SINTEL;
- c. perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
- d. risoluzione di un contratto sottoscritto nel triennio precedente con il Comune di Bergamo per inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del medesimo da parte dell'operatore economico;
- e. avere commesso nel triennio precedente grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Bergamo o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- f. inosservanza del Codice di Comportamento del Comune di Bergamo;
- g. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del medesimo decreto in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'Operatore Economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
- h. mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti secondo quanto previsto al successivo art. 12;
- i. domanda di cancellazione dall'Elenco da parte dell'Operatore Economico.

La cancellazione dall'Elenco verrà notiziata all'Operatore Economico dal Comune di Bergamo mediante apposita comunicazione in cui si darà atto dei motivi a sostegno della decisione assunta.

Il Fornitore cancellato dall'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo potrà presentare nuova domanda di iscrizione all'Elenco qualora abbia rimosso la causa della cancellazione e si trovi in possesso dei requisiti stabiliti nelle Modalità d'uso SINTEL e nel presente Regolamento, fatta eccezione per le ipotesi di cancellazione di cui alle precedenti lettere d), e), f) per le quali il Comune di Bergamo adotterà specifici provvedimenti restrittivi nei confronti degli Operatori Economici nei quali verrà prevista anche la durata della restrizione.

Art. 12

Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione

Gli Operatori Economici iscritti sono tenuti a mantenere aggiornati attraverso l'apposita procedura presente su SINTEL i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai fini dell'accreditamento, dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco.

L'Elenco è aggiornato automaticamente sulla base delle richieste e delle dichiarazioni pervenute da parte degli Operatori Economici.

Gli Operatori Economici iscritti all'Elenco sono tenuti a rinnovare periodicamente, prima della loro scadenza, le dichiarazioni sostitutive di certificazione da questi rese ai fini dell'iscrizione in tale Elenco, secondo quanto stabilito dalle Modalità d'uso dell'Elenco Fornitori Telematico SINTEL ovvero, qualora non diversamente indicato, ogni 6 mesi.

La scadenza o il mancato rinnovo di tale documentazione costituiscono causa di cancellazione dall'Elenco.

In particolare, i soggetti iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare al Responsabile del procedimento:

- a) modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, di cui al precedente articolo 4, immediatamente e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco;
- b) la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la cancellazione del Fornitore dall'Elenco;
- c) ogni modifica e/o variazione di dati, informazioni e fatti attestati nella domanda di iscrizione, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la cancellazione del Fornitore dall'Elenco.

In ogni caso, poiché le attestazioni fornite nella domanda di iscrizione sono sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rinnovate al momento della modifica dei fatti o atti ivi attestati.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alle finalità di cui al presente Regolamento nonché alle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare è Comune di Bergamo

Art. 14

Seggio di gara

Tutte le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 il cui criterio di aggiudicazione sia il minor prezzo sono svolte da un Seggio di gara composto da tre membri, di cui uno assume le vesti di Presidente. Questi deve essere dirigente oppure avere funzioni delegate da un Dirigente. Gli altri due componenti devono avere competenze specifiche in materia di appalti oppure della materia oggetto d'appalto, fermo restando l'assenza di profili di incompatibilità e di conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP sovrintende alle operazioni del Seggio di gara e assume la direzione dei lavori in luogo del Presidente del Seggio a partire dalla fase della proposta di aggiudicazione; al RUP compete la fase terminale dell'aggiudicazione a conclusione della procedura telematica. In caso di impedimento o di assenza, il RUP può essere sostituito in ogni momento per l'espletamento delle attività connesse all'aggiudicazione della procedura in piattaforma Sintel da altro RUP in possesso di idonei titoli abilitativi per l'assunzione del ruolo e profilato in Sintel. Tutte le attività del Seggio di gara sono svolte in seduta riservata. Al termine delle attività tutti gli atti e i documenti prodotti dal sistema, ivi inclusi i report di gara, vengono pubblicati in piattaforma a per essere resi noti ai concorrenti. Tutte le comunicazioni relative alle procedure si devono svolgere in piattaforma mediante la funzione "comunicazioni procedura". Esse assolvono a tutti gli obblighi di comunicazione previsti per legge.

Qualora il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, il Seggio di gara cura la valutazione della documentazione contenuta nella busta telematica amministrativa; al termine, dichiarate le ammissioni e le eventuali esclusioni anche all'esito del soccorso istruttorio, demanda la competenza al RUP che nomina la Commissione Aggiudicatrice per la prosecuzione delle attività di valutazione dell'offerta tecnica ed economica.

Il Seggio di gara, al termine del suo operato, rimette gli atti al Dirigente per l'assunzione del provvedimento di ammissione e di eventuale esclusione dei concorrenti.

Art. 15

Commissione Aggiudicatrice

Qualora il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'offerta tecnica ed economica devono essere valutate da una Commissione appositamente nominata con provvedimento del RUP. Di norma, si compone di 3 o 5 membri di cui uno assume le vesti di Presidente ed uno di Segretario, se non diversamente nominato, con funzioni di verbalizzante.

Valgono le disposizioni previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione del comma 3 sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019.

Tutti i membri possono essere individuati all'interno dell'Ente, fermo restando l'assenza di profili di incompatibilità e di conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione opera in una o più sedute riservate di cui rende note le attività svolte in apposito verbale che, al termine della procedura, viene pubblicato unitamente ai report di gara.

Art. 16

Conclusione del procedimento. Aggiudicazione

Fatti salvi casi eccezionali, in piattaforma *e-procurement* tutte le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 si concludono con l'aggiudicazione. Questa ha valore dichiarativo ancorché individui il soggetto titolare di una posizione soggettiva qualificata e giuridicamente rilevante.

L'obbligazione in capo al Comune di Bergamo sorge infatti solo con l'assunzione del formale provvedimento di aggiudicazione che è, di norma, preceduta dalla verifica della congruità dell'offerta economica a cura del RUP, mentre è soggetta a condizione di efficacia in ordine alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara e al possesso dei requisiti.

Art. 17 **Forma del contratto e spese**

L'ultima fase delle procedure di affidamento è la stipulazione del contratto.

Per tutti gli acquisti, qualora l'importo contrattuale, al netto di IVA, sia inferiore a € 40.000,00 in luogo del contratto il procedimento si conclude mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

In caso di affidamento a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il contratto si conclude mediante scrittura privata in modalità elettronica con sottoscrizione mediante firma digitale anche a distanza; per gli affidamenti conclusi in Mepa o Neca mediante convenzionamento in Consip, il contratto verrà stipulato secondo le regole dettate dal Mercato elettronico di riferimento.

Per gli acquisti di valore superiore alle soglie previste dall'art. 36 e per gli affidamenti di incarichi di progettazione e connessi di cui all'art. 157 del D.Lgs. 50/2016 di valore pari o superiore a € 100.000,00 la stipulazione del contratto avverrà, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma di atto pubblico amministrativo a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante; in alternativa a quest'ultima ipotesi ma solo su motivata richiesta dell'Appaltatore la stipulazione del contratto potrà essere stipulato con atto pubblico notarile informatico; in tal caso sarà onere dell'Appaltatore fornire l'indicazione dello Studio notarile cui trasferire la competenza a rogare il contratto.

Per tutte le ipotesi qui previste, le spese contrattuali, connesse e conseguenti sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 18 **Entrata in vigore e abrogazioni**

Il presente Regolamento avrà efficacia a far data dal trentesimo (30°) giorno dalla pubblicazione all'albo della deliberazione di approvazione.

Sostituisce le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 302-16 del 25.8.2016 e nella Determinazione Dirigenziale n. 1515-17 del 21.6.2017 istitutiva dell'Albo dei Fornitori nonché ogni atto previgente contenente disposizioni in contrasto con le nuove previsioni del presente Regolamento.

Avrà validità fino all'adozione di successivo formale provvedimento, fatte salve eventuali modifiche che dovessero sopraggiungere per effetto di leggi e regolamenti in materia.